REGOLAMENTO (CEE) N. 270/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1982

relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari menzionate nel regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali intraprese a norma del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione (3) e proseguite dai regolamenti (CEE) n. 199/79 (4), (CEE) n. 531/80 (5) e (CEE) n. 326/81 (6) si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari nella Comunità ; che è pertanto opportuno proseguire durante la campagna lattiera 1982/1983 ;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri e nella Comunità a presentare proposte particolareggiate in merito ad azioni che esse intendano intraprendere ;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo in debito conto l'esperienza acquisita in materia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, si incoraggiano le azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

2. Tali azioni sono eseguite entro il 31 marzo 1983. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, onde garantire la massima efficacia della misura in causa.

3. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta alla Commissione comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originalmente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili.

4. Fatta salva la conclusione di un contratto, possono beneficiare del finanziamento comunitario azioni attuate a decorrere dal 1° febbraio 1982.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 :

a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero, in uno o più Stati membri o nella Comunità ;

b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata ;

c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone ; qualora tale organizzazione debba ricorrere a subappaltanti, la proposta contiene una domanda di deroga debitamente motivata ;

d) devono :

— utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa ;

— tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità ;

— avere carattere collettivo e, in particolare, non essere orientate in funzione di marche commerciali ;

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 17.
(3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 28 del 2. 2. 1979, pag. 10.
(5) GU n. L 59 del 4. 3. 1980, pag. 18.
(6) GU n. L 35 del 7. 2. 1981, pag. 11.

— promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità senza menzionare il paese o la regione di fabbricazione ; tale condizione non si applica però ai prodotti la cui produzione è limitata ad una regione determinata ;

— non sostituire azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

2. Il finanziamento comunitario, è limitato al 90 % delle spese derivanti da un'azione di cui al paragrafo 1, qualora l'organizzazione interessata non abbia finanziato tali azioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977.

Se si tratta dell'ampliamento di una misura in corso prima di quest'ultima data, il finanziamento comunitario è limitato al 90 % dell'importo eccedente l'importo totale delle spese dello stesso genere effettuate in media annualmente dall'organizzazione interessata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977 tenuto conto dell'eventuale modificazione della forma giuridica di detta organizzazione intervenuta nel frattempo.

Su richiesta dell'organizzazione interessata, l'importo medio annuo delle spese effettuate nel corso del suddetto periodo di riferimento può essere sostituito da un importo annuo forfettario uguale a 0,15 ECU, moltiplicato per il numero di abitanti del territorio nel quale l'organizzazione in questione esercita la propria attività in conformità del proprio statuto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si è tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni in causa.

4. I contributi comunitari alle spese derivanti dalle misure previste nel presente articolo sono assegnati in modo da garantire un'armoniosa ripartizione fra gli Stati membri, tenuto conto in particolare della popolazione, della produzione, nonché del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal proprio Stato membro, in appresso denominata « organismo d'intervento », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora le azioni proposte siano intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interessata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi d'intervento di detti altri Stati membri.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° marzo 1982.

In casi debitamente motivati, può essere tuttavia indicato nella proposta che essa sarà completata prima del 1° aprile 1982, per soddisfare alle condizioni previste dall'articolo 4. Se non è rispettato questo ultimo termine, la proposta è considerata nulla.

3. Per quanto riguarda le altre modalità per la presentazione delle proposte, si veda l'avviso pubblicato dagli organismi d'intervento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 13 marzo 1981, pagina 7.

4. Entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'organismo d'intervento :

a) esamina la forma e il contenuto delle proposte ricevute e, se del caso, dei documenti che le completano ;

b) le trasmette alla Commissione, accompagnate da un parere motivato.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano all'azione ;

c) il prezzo netto offerto per tali azioni, comprese le imposte effettivamente dovute, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con l'indicazione della ripartizione di detti importi fra le singole voci, nonché del relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità di pagamento auspicate per quanto riguarda il contributo comunitario [articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c)] ;

e) l'ultima relazione sull'attività disponibile.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia alle condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento nonché quelle che figurano nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte.

2. Prima della conclusione del contratto l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni complementari in ordine alla sua proposta.

3. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accettazione di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione redige, in almeno tre esemplari, un disciplinare, che viene firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare forma parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

a) reca le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento;
b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, mediante controlli sul posto.

Articolo 7

L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo quanto indicato nella sua proposta:

a) un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario concordato, nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare, o

b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario concordato, ad intervalli di due mesi; il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare, o

c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario concordato, nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare; tuttavia, questa forma di pagamento può essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto e del disciplinare.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo d'intervento può:

— dilazionare il pagamento di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato e d'accordo con la Commissione, qualora l'interessato debba già effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario per tali spese.

2. Il versamento di ogni acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione pari all'importo dell'accordo stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) l'organismo d'intervento constata che l'interessato ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel disciplinare;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario maggiorato del 10 %;

c) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto, ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni previste dal paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo d'intervento competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento dello smercio di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Egli presenta nello stesso tempo alla Commissione la parte della relazione che si riferisce ai risultati delle relative misure.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione